

chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato come, anche a fronte della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.) rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), la difesa dell'opposta non ha articolato l'eccezione alle somme indebite che sarebbero state pagate dalla correntista in costanza di rapporto, limitandosi a eccepire la prescrizione genericamente con riferimento a tutte le annotazioni risalenti a oltre il decennio.

Sulla base di tali premesse, pertanto, il consulente tecnico dell'ufficio ha quantificato gli importi indebitamente pagati dall'attrice a titolo di saldo finale del conto corrente in esame nella somma complessiva di euro 35.499,37.

Ritiene il giudice di dover fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto il proprio ausiliario, in quanto frutto di un procedimento di ricostruzione dei rapporti coerente e logico, conforme alle prescrizioni richieste con il quesito sottoposto in corso di causa.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la banca convenuta va condannata a pagare in restituzione all'attrice la somma sopra indicata, maggiorata di interessi secondo il tasso legale ex art. 2033 c.c. dal 30.9.2008 (data della domanda giudiziale) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre c.p.a. e oltre euro 6.580,97 per spese, importi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per spese.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da _____ nei confronti della Banca di Legnano s.p.a., ora Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 35.499,37, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 30.9.2008 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre c.p.a. e oltre euro 6.530,97 per spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per spese.

Così deciso in Milano l'11 marzo 2014

Il giudice
Francesco Ferrari

